



Istituto Comprensivo Statale
"A. Casalini"
 Via Lazio, 3
 74020 S. Marzano di S.G. (TA)
 Centralino 099/2220177
 C.F.: 90121500731
 C.M. TAIC822009
 Email: taic822009@istruzione.gov.it
 P.E.C: taic822009@pec.istruzione.it
 Sito internet: www.iccasalini.edu.it
 Codice IPA: istsc_taic822009
 Codice univoco: UFVSTX

Test Center ECDL
 Valutazione e Miglioramento
 Invalsi
Erasmus+

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASALINI"-S. MARZANO DI S.GIUSEPPE
 Prot. 0001298 del 19/02/2021
 03 (Uscita)

PROTOCOLLO DI INTESA

SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

- **Tenuto conto** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- **Considerato** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- **Considerato** che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo nazionale 2 dicembre 2020

Attività dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

- nr 1 assistenti amministrativi;
- nr.... assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza;

Le parti

Per la RSU di Istituto:

Ass. Amm.va Sig.ra Antonucci Maria Addolorata - CISL

Maria Addolorata Antonucci

Insegnante Sig.ra Resta Alessandra - UIL

Resta Alessandra

Prof.ssa Summa Rosalba - GILDA

ASSENTE

Per i Sindacati Territoriali:

FLC CGIL

Luca...

CISL SCUOLA

Foto...

UIL SCUOLA

...

GILDA - UNAMS

ASSENTE

SNALS-CONFISAL

ASSENTE

ANIEF

ASSENTE

TSA CISL

...

TSA CGIL

Dario...

TSA SNALS

...

- nr 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, 1 per ogni plesso per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale

Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio

- nr 2 collaboratori scolastici, 1 per ogni plesso

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

- Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Nr 1 assistenti amministrativi.

2. – Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

volontarietà

rotazione: secondo l'ordine alfabetico di tutto il personale in servizio

3. – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente Scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti

Data, 19/02/2021



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Alfonso



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Unione Europea PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE, FESR)



Istituto Comprensivo Statale
"A. Casalini"
Via Lazio, 3
74020 S. Marzano di S.G. (TA)
Centralino 099/2220177
C.F.: 90121500731
C.M. TAIC822009
Email: taic822009@istruzione.gov.it
P.E.C: taic822009@pec.istruzione.it
Sito internet: www.iccasalini.edu.it
Codice IPA: istsc_taic822009
Codice univoco: UfvSTX

Test Center ECDL

Valutazione e Miglioramento
Invalsi

Erasmus+

REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

- Visto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSALE e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- Visto che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- Visto che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

Il dirigente scolastico

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art.1 – Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità

[Handwritten signatures and initials]

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

Art.4 – Criteri di individuazione del personale

In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa stipulato presso l'Istituzione scolastica in data 18/12/2020 con le OOSS rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

volontarietà

rotazione : secondo l'ordine alfabetico di tutto il personale in servizio

Art.5 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (o per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica/educativa da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art.6 – Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art.7 – Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.



- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio
- c) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne
- d) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:
- e) servizi di cucina e mensa (nelle istituzioni educative), erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati
- f) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse
- g) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame
- h) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

Art.2 – Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

- per le attività di cui al punto a)
 - o nr 1 assistenti amministrativi;
 - o nr 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati (1 collaboratore per ogni plesso), per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
- per le attività di cui al punto b):
 - o nr 2 collaboratori scolastici (1 per ogni plesso)
- per le attività di cui al punto h):
 - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - o Nr 1 assistenti amministrativi.

Art.3 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art.8 – Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Data, 19/02/2021

Le parti

Per la RSU di Istituto:

Ass. Amm.va Sig.ra Antonucci Maria Addolorata - CISL

Insegnante Sig.ra Resta Alessandra - UIL

Prof.ssa Summa Rosalba - GILDA

Per i Sindacati Territoriali:

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

GILDA -UNAMS

SNALS-CONFSAL

ANIEF

TSA SNALS

TSA CISL

TSA CGIL



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Antonucci

Antonucci Maria Addolorata
Resta Alessandra

ASSENTE

Incontro

Flc Cgil

Cisl Scuola

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Tsa Snals

Tsa Cisl

Tsa Cgil